



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRESIDENZA

CIV/sc/CANC-FALL

N. di Prot. 690
Risposta a nota del.....

Roma, li. 16 GEN 2018
All. N.

OGGETTO: Disposizione del Presidente del Tribunale in merito alla nomina dei professionisti nelle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012.



Al Signor Presidente
della Sezione fallimentare
Sede

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Al Sig. Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

p.c. Al Sig. Dirigente Amministrativo del Tribunale
Sede

Si trasmette, la disposizione adottata il 10 gennaio 2018 in merito alla nomina dei professionisti nelle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012.

Il Presidente del Tribunale ordinario
Francesco Monastero

*V. espl. ott. - L. pubblici sul
sito della Sezione fallimentare presso
le buste dell'ufficio.*

18.1.2018



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Oggetto: Comunicazione in merito alla nomina dei professionisti nelle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Il Presidente,

dato atto di quanto è emerso nel corso dell'incontro avvenuto con gli esponenti degli Ordini professionali e degli Organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 l. 3/12, relativamente alla circostanza che ormai questi ultimi sono pienamente operativi e regolarmente funzionanti nel circondario;

rilevato che, in conformità al disposto di cui all'art. 15, comma 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, a mente del quale "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato", questo Presidente, e per esso il Presidente delegato a tale funzione, ha proceduto dall'entrata in vigore della legge alla nomina dei professionisti che sono chiamati a svolgere compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;

che in giurisprudenza e dottrina è dibattuto se, dopo l'istituzione degli organismi previsti dalla legge, residuasse ancora in capo al Presidente del Tribunale il potere di effettuare le nomine di cui alla norma sopra riportata;

ritenuto che di recente, sul punto, ha preso espressa posizione la Suprema Corte, che nell'ambito dell'Ordinanza n. 19740/17 ha rilevato come *“Nel quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'organismo di composizione della crisi disciplinato dall'articolo 15 assume un ruolocentrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15. Va da sé che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato”*;

ritenuto che le considerazioni della Corte di Cassazione appaiono pienamente convincenti e devono pertanto essere accolte tenendo conto non solo dell'autorevolezza della provenienza, dell'intrinseca forza del ragionamento svolto e dei precisi richiami testuali ivi contenuti, ma anche della concreta situazione che ormai si è radicata nel circondario, con la piena e fluida operatività degli Organismi previsti dall'art. 15, come si è potuto rilevare nel corso dell'incontro con i relativi esponenti tenutosi in data 7.11.2017;

che è dunque maturo il momento affinché questo Presidente prenda atto della preclusione che consegue alla costituzione dei sopra menzionati Organismi, cui esclusivamente dovranno rivolgersi tutti coloro che intendono adire una delle procedure previste dalla legge n. 3/2012 non proceda ulteriormente a tali nomine;

rende noto

che questa Presidenza non procederà ulteriormente alla nomina "suppletiva" dei professionisti di cui al menzionato art. 15 della legge n. 3/2012.

Copia della presente sarà affissa presso la segreteria del settore civile e della Sezione XIV fallimentare e sarà pubblicata sul sito del Tribunale.

Roma, 10 GEN. 2018

Il Presidente del Tribunale
Dott. Francesco Monastero

